

Statuto

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "LANGA SILVATICA -I Want to be Tree"
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di ALBA. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11, comma 2.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione svolge la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità, nel campo della difesa ambientale, della conservazione e valorizzazione naturalistica, della cultura e dell'educazione.
2. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità sociali e ambientali, si prefigge lo scopo di:
 - a) Tutela e salvaguardia del territorio in cui vive la nostra comunità, nei suoi articolati e complessi equilibri ambientali e floro-faunistici;
 - b) Monitoraggio delle attività di perturbazione e dei fattori di condizionamento che compromettono il già instabile equilibrio ambientale territoriale. Incentivare il rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.
 - c) Sensibilizzazione sui rischi locali di preoccupanti fenomeni di estensione dei terreni dedicati ad agricoltura intensiva come ad esempio la diminuzione della biodiversità floro-faunistica, erosione della resilienza degli ecosistemi di alta e bassa Langa, perdita di eterogeneità del paesaggio langarolo e relative conseguenze economiche e sociali.
 - d) Sostegno di forme di relazione equilibrate con l'ambiente ed il territorio. Sollecitare misure di salvaguardia per i beni naturali del luogo, favorire un uso attento ed ecologicamente corretto del territorio.
 - e) Realizzazione di oasi naturali pubbliche e valorizzazione della rete sentieristica: favorire, con l'informazione e la diffusione della conoscenza, le valenze ambientali e culturali del territorio.

La commissione sarà composta di tre membri, uno dei quali sarà designato dal Presidente del Consiglio, uno dal Senato e uno dalla Camera dei Deputati.

La commissione avrà il compito di studiare e proporre le misure necessarie per la riforma dell'Amministrazione pubblica.

La commissione sarà presieduta dal Presidente del Consiglio e avrà il diritto di convocare a sé tutti i funzionari dell'Amministrazione pubblica.

La commissione sarà convocata per la prima volta entro il termine di tre mesi dalla data della sua costituzione.

La commissione avrà il compito di studiare e proporre le misure necessarie per la riforma dell'Amministrazione pubblica, in materia di organizzazione, di personale e di finanze.

La commissione avrà il diritto di convocare a sé tutti i funzionari dell'Amministrazione pubblica, di richiedere informazioni e documenti, e di presentare al Parlamento i suoi rapporti e le sue proposte.

La commissione sarà convocata per la prima volta entro il termine di tre mesi dalla data della sua costituzione, e sarà convocata successivamente a richiesta del Presidente del Consiglio o del Parlamento.

La commissione sarà convocata per la prima volta entro il termine di tre mesi dalla data della sua costituzione, e sarà convocata successivamente a richiesta del Presidente del Consiglio o del Parlamento.



- f) Fare rete a favore di un rapporto con il territorio.

Art. 3 – Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (lettera e art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017).
 - b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.l. 22 Gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (lettera f art 5 comma 1 d.lgs. 117/2017).
 - c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art. 5 comma 1 d. lgs. 117/2017)
 - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k art. 5 comma 1 d. lgs. 117/2017)
 - e) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s art. 5 comma 1 d. lgs. 117/2017)
 - f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t art. 5 comma 1 d. lgs. 117/2017)
 - g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v art. 5 comma 1 d. lgs. 117/2017)
 - h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w art. 5 comma 1 d. lgs. 117/2017)
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:
 - a) Reperimento, acquisizione e tutela di aree per il rimboschimento, costituzione di oasi naturalistiche e preservazione di biotipi floro-faunisticamente rilevanti
 - b) Promozione dei temi e delle iniziative dell'associazione tramite mezzo

stampa, web, social ecc;

- c) Educazione, anche attraverso interventi rivolti agli alunni delle scuole ed alla popolazione locale, ad un approccio diverso con il mondo naturale e l'ambiente per il rispetto e l'integrazione con gli ecosistemi
 - d) Partecipazione e organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere ecologico e ambientale
 - e) Collaborazione con altre organizzazioni, Enti ed Associazioni su tematiche attinenti l'ambiente
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)
 8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche ed esercizio sociale

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione
 - b) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio
 - c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione
 - d) eventuali archivi di dati digitali o cartacei e comunque: qualsiasi tipo di contenuto digitale o cartaceo, creato dai membri volontari, anche se presente in singola copia, su account digitali personali dei membri, quando espressamente creati per l'ODV.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi degli art. 7117/2017 e ss.mm.ii.)
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità ambientali e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori,

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato (anche in forma elettronica), con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 gg., è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 gg dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio non è trasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi della Associazione;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 gg. dall'eventuale sollecito scritto.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale.



Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale.

Art. 6 - Circolo di competenza ed esclusione

1. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

A) I soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

B) I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- c) al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa non è trasmissibile e/o rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.

Il presente documento è riservato ai soli soci e collaboratori della società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società.

Il presente documento è riservato ai soli soci e collaboratori della società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società.

Il presente documento è riservato ai soli soci e collaboratori della società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società.

Il presente documento è riservato ai soli soci e collaboratori della società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società.

Il presente documento è riservato ai soli soci e collaboratori della società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società.

Il presente documento è riservato ai soli soci e collaboratori della società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società.

Il presente documento è riservato ai soli soci e collaboratori della società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società.

Il presente documento è riservato ai soli soci e collaboratori della società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società.

Il presente documento è riservato ai soli soci e collaboratori della società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società.

Il presente documento è riservato ai soli soci e collaboratori della società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società.



Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle associazioni con meno di 500 soci
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea

1. L'Assemblea Provinciale è composta da tutti i sindaci e sindache delle comuni della Provincia.

2. L'Assemblea Provinciale si riunisce in seduta ordinaria il primo giorno di ogni mese, e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente della Provincia.

3. L'Assemblea Provinciale elegge il Presidente della Provincia, il Vice-Presidente e i Consiglieri Provinciali.

4. Gli organi dell'Amministrazione Provinciale sono: il Presidente, il Vice-Presidente e i Consiglieri Provinciali.

5. Il Presidente della Provincia è eletto per un periodo di quattro anni.

6. Il Vice-Presidente della Provincia è eletto per un periodo di quattro anni.

7. I Consiglieri Provinciali sono eletti per un periodo di quattro anni.

8. Il Presidente della Provincia ha il diritto di convocare e presiedere l'Assemblea Provinciale.

9. Il Presidente della Provincia ha il diritto di nominare e revocare i funzionari dell'Amministrazione Provinciale.

10. Il Presidente della Provincia ha il diritto di firmare gli atti dell'Amministrazione Provinciale.



convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i) delibera sull'esclusione dei soci;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso, determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle

modalità previste dall'art. 3 comma 6 e 7 dello Statuto;
m) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
4. I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere resi accessibili agli associati.

Art. 12 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n° 7 consiglieri scelti fra i soci che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
3. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea

ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che svolgono attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.3 dello Statuto;
 - g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.



Direzione Provinciale di C
 cio Territoriale di Alba

- 
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti con enti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 – Scioglimento

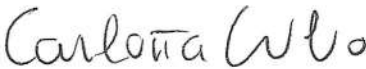
1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



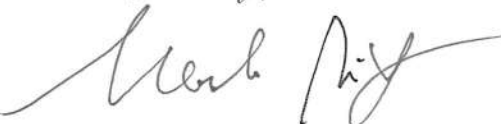
Art. 15 - Norme Finali

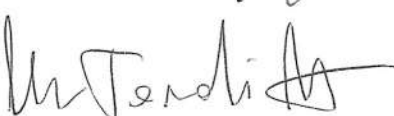
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Carlotta Gilio 

Merlo Giuseppe 

Merlo Pietro 

Tarditi Martina 

Maria Belli Federico *Federico Belli*

Rolfo Danilo *[Signature]*

Knaflitz Emiliano *Emiliano Knaflitz*

Icardi Enrico *[Signature]*

Merlo Luigi *Luigi Merlo*

Merlo Marisa *Marisa*

Cagnasso Laura *Laura*

Porcellana Giorgio *Giorgio Porcellana*

Bonelli Edmondo *Edmondo Bonelli*

Drocco Andrea *Andrea Drocco*

Fossato Mattia *Mattia Fossato*

Boglione Daniela *Daniela Boglione*

Cerretto Langhe, 15/04/2024

ALLEGATO ALL'ATTO DI GISTRA

15 APR. 2024

239

3

